COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE
Direzione D - Applicazione, governance e semestre europeo
ENV.D.2 - Applicazione, politica di coesione e semestre europeo, Gruppo 2
Il Capo Unità

Bruxelles, 10.01.2014
ENV.D.2/GM/vf/CHAP(2012)01525

Somma Andrea e altri
Via Elio Vittorini 10
80129 – Napoli
ITALIA

E-mail: andreasomma@yahoo.com

Oggetto: CHAP(2012)01525

Gentili Signori,

mi riferisco alla pratica in oggetto, aperta a seguito della Vostra denuncia del 9/5/2012 relativa a presunte incompatibilità tra il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) adottato dalla Regione Campania nel gennaio 2012 e la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (direttiva rifiuti).

In primo luogo, Voi sostenete che il PRGRU della Campania, prevedendo una percentuale di riciclaggio inferiore al 50%, viola l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva rifiuti, a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici sia aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso.

A tale riguardo, mi preme osservare che il suddetto obiettivo previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva rifiuti è da raggiungere, entro il 2020, a livello di ciascuno Stato membro, e non a livello di ciascuna regione. La informo che la Commissione europea svolge un monitoraggio della situazione in tutti gli Stati membri, in modo da far sí che il suddetto obiettivo venga raggiunto da tutti gli Stati membri non oltre il 2020.

Inoltre, per quanto riguarda l'insieme della problematica relativa alla gestione dei rifiuti in Campania, La informo che nel giugno 2007 la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Repubblica italiana per la violazione in Campania della direttiva rifiuti (procedura d'infrazione 2007/2195). Nell'ambito di tale procedura, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha condiviso la posizione della

Commissione e ha dichiarato che, in relazione alla crisi del sistema dei rifiuti campano, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva (sentenza del 4 marzo 2010 nella causa C-297/08). Le autorità italiane si sono impegnate ad eseguire la sentenza della Corte europea mediante l'attuazione del suddetto PRGRU.

La Commissione europea ha dunque valutato il PRGRU, e ha concluso che l'attuazione di tale piano garantirebbe una corretta esecuzione della sentenza. In particolare, la Commissione ha ritenuto che il PRGRU adottato dalla Regione Campania nel gennaio 2012 non sia incompatibile con la direttiva rifiuti perché, prevedendo un aumento consistente della raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti organici e della termovalorizzazione (incenerimento con recupero di energia), esso segna una evoluzione positiva rispetto al precedente sistema quasi esclusivamente incentrato sulle discariche, che rappresentano il gradino più basso della gerarchia dei rifiuti prevista dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

Tuttavia, nel giugno 2013 la Commissione ha deciso di presentare un secondo ricorso innanzi alla Corte europea contro la Repubblica italiana, perché l'Italia non ha adottato misure efficaci per garantire che il PRGRU venga attuato in tempi ragionevoli. La Commissione, infatti, monitorando costantemente l'attuazione del PRGRU da parte delle autorità italiane, ha rilevato il continuo accumularsi di ritardi nella realizzazione di quasi tutti gli impianti previsti dal piano, ivi compresi gli impianti per il recupero dei rifiuti organici.

In secondo luogo, Voi sostenete che il PRGRU della Campania viola la direttiva rifiuti in quanto la gerarchia in materia di gestione dei rifiuti, prevista dall'articolo 4 della direttiva, pone l'incenerimento al penultimo posto di tale gerarchia, mentre il PRGRU prevede che venga termovalorizzato (incenerimento con recupero di energia) oltre il 50% dei rifiuti prodotti in Campania.

A tale riguardo, osservo che l'articolo 4 della direttiva – pur prevedendo che gli Stati membri dell'UE applichino, quale ordine di priorità nella normativa e nella politica in materia di rifiuti, la gerarchia da Voi richiamata – non vieta l'incenerimento di rifiuti. Rimane inteso che gli Stati membri dell'UE sono tenuti a far sí che gli inceneritori di rifiuti vengano autorizzati, costruiti e gestiti in conformità della pertinente normativa UE, e segnatamente nel rispetto della direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti e della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

Alla luce di quanto precede, La informo che, decorse quattro settimane dalla presente, in assenza di nuovi elementi che consentano di riconsiderare le conclusioni raggiunte, la pratica CHAP(2012)01525 sarà archiviata.

Mi pregio porgerVi distinti saluti.

Ion Codescu